

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4503 del 10/09/2021
Oggetto	Occupazione di aree del demanio idrico ad uso ciclo-pedonale e viabilità ordinaria in Comune di Argenta (FE): rinuncia delle concessioni FE07T0005, BO07T0070, BO05T0340, BO09T0106 e concessione in un unico atto delle medesime tratte, con alcune variazioni puntuali. Proc. Cod. FE20T0096 Richiedente: Comune di Argenta
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4641 del 10/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Occupazione di aree del demanio idrico ad uso ciclo-pedonale e viabilità ordinaria in Comune di Argenta (FE): rinuncia delle concessioni FE07T0005, BO07T0070, BO05T0340, BO09T0106 e concessione in un unico atto delle medesime tratte, con alcune variazioni puntuali.

Proc. Cod. FE20T0096

Richiedente: Comune di Argenta

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno/Po) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale D.G.R. 2112/2016 e s.m.i.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARP AE n. 96/2019;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 3772 del 27/03/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 (diciannove) anni al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, la concessione per l'utilizzo di tratti di sommità arginali in Comune di Argenta (FE) ad uso viabilità ordinaria. Tali tratti di argini, che riguardano il Po di Primaro e l'argine abbandonato dell'antico corso del Po di Primaro, si sviluppano in direzione da monte verso valle (nord-sud) per il Po di Primaro attivo e in direzione ovest-est per l'argine del corso d'acqua abbandonato:
 - 1° tratto argine sn del Po di Primaro (denominato via Arginello) dal confine con il Comune di Ferrara all'incrocio con la S.P.65, per una lunghezza di Km 0,900;
 - 2° tratto argine sn del Po di Primaro dal punto dove la S.P.65 abbandona l'argine (toponimo Punta Servadio Gobbi) attraversando l'abitato di S. Nicolò fino al punto dove si innesta la S.P.7 (toponimo Luogo Corti), per una lunghezza di Km 0,810;
 - 3° tratto argine sn del Po di Primaro dal ponte Bailey, all'interno dell'abitato di Ospital Monacale fino all'incrocio con la S.P.26, per una lunghezza di Km 0,300;
 - tratto dell'argine abbandonato del Po di Primaro (denominato Strada Comunale Morgone-Trombone) dal confine con la Provincia di Bologna all'incrocio con la Strada Comunale Cavo

Spina, in loc. Consandolo, per una lunghezza di Km 5,670;

(pratica **FE07T0005**);

– la determinazione n. 14963 del 30/10/2006 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 (diciannove) anni a partire dal 01/11/2006, e quindi fino al 31/10/2025, al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, la concessione demaniale per la costruzione di due tratti di percorsi cicloturistici e naturalistici sulla sommità arginale sx sul fiume Reno nel Comune di Argenta e relativa area di sosta, area censita al Catasto Terreni al Fg.185 Mapp.26, al Fg.186 Mapp.23,15,16 e al Fg.188 Mapp.30 (pratica **BO05T0340**);

– la determinazione n. 10518 del 20/08/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 (diciannove) anni a partire dal 01/09/2007, e quindi fino al 31/08/2026, al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, la concessione demaniale per la realizzazione di percorsi cicloturistici e ciclo pedonali lungo il fiume Reno, argine Sx, nel Comune di Argenta (Fe) in località "Argenta e San Biagio", area censita al Catasto Terreni al Fg.91 Mapp.45, Fg.100 Mapp.70, Fg.111 Mapp.43, Fg.122 Mapp.38, Fg.132 Mapp.31, Fg.133 Mapp.121-359-362-364-368, Fg.134 Mapp.170, Fg.146 Mapp.63 (pratica **BO07T0070**);

– la determinazione n. 11397 del 04/11/2009 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 (diciannove) anni a partire dal 01/12/2009, e quindi fino al 30/11/2028, al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, la concessione demaniale per la realizzazione di una piazzola di sosta attrezzata a servizio del percorso cicloturistico Reno-Po di Primaro, in località "Ponte Bastia", lungo il fiume Reno - argine sinistro -, nel Comune di Argenta (FE), area censita catastalmente al Fg. 146 Mapp. 69 (pratica **BO09T0106**);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 30/09/2020 registrata al prot. n. PG/2020/139840, e successive integrazioni assunte al prot. n. PG/2020/153357 del 23/10/2020 e al prot. n. PG/2021/74932 del 12/05/2021 con cui il Comune di Argenta, c.f. 00315410381, con sede in Piazza Garibaldi 1 in Comune di Argenta (FE), ha formulato la rinuncia alle sopra-elencate concessioni e la contestuale richiesta di un unico nuovo atto concessorio sulle medesime tratte, lasciandone invariato l'uso, ma con alcune variazioni puntuali di mappali di seguito riportati:

- Fg. 91 Mapp. 45 parte;

- Fg. 111 Mapp. 43 parte;
- Fg. 122 Mapp. 38 parte;
- Fg. 100 Mapp. 70 parte;
- Fg. 134 Mapp. 170 parte;
- Fg. 132 Mapp. 31 parte;
- Fg. 146 Mapp. 63 parte;
- Fg. 133 Mapp. 100 parte;
- Fg. 133 Mapp. 70 parte;
- Fg. 133 Mapp. 361 parte;
- Fg. 189 Mapp. 8;
- Fg. 189 Mapp. 86;

VISTO l'elenco dei mappali riportati nella tabella allegata all'istanza conservata al prot. n. PG/2020/139840 e successive integrazioni assunte al prot. n. PG/2020/153357 del 23/10/2020 e al prot. n. PG/2021/74932 e la cartografia digitale consultabile al link: <https://vallideliziesit.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c848e6f29652421d91506b45f102da71>;

CONSIDERATO che dalle risultanze catastali è emerso che i mappali n. 97, 99 e 359 del foglio 133, il mappale n. 13 del foglio 55, il mappale n. 40 del foglio 56, i mappali n. 55 e 56 del foglio 64 e il mappale n. 8 del foglio 189 del Comune di Argenta non risultano appartenenti al demanio idraulico e pertanto non potranno essere oggetto di concessione;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 25 del 03/02/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi dei siti di Importanza comunitaria IT4060017 - ZPS - Po di Primaro e Bacini di Traghetto e all'interno della Stazione Valli di Comacchio del Piano territoriale del Parco del Delta del Po in zona AC – sottozona AC.FLU e AC.AGR.a ed all'interno della stazione Campotto di Argenta, zona C; sottozona C.FLU ed all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT4060001 - Valli di Argenta, IT4060002 - Valli di Comacchio e IT4070021 Biotopi di Alfonsine e

Fiume Reno.

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1518 del 06/05/2021 conservato in atti al prot. PG/2021/72394 del 07/05/2021);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1596 del 13/05/2021 conservato in atti al prot. PG/2021/76496 del 14/05/2021);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2701 del 06/08/2021 conservato in atti al prot. PG/2021/126466 del 12/08/2021);
- Ente Parco del Delta del Po (Nullaosta e Valutazione di incidenza ambientale espressi con provvedimento del Direttore n. 2021/00026 del 21/01/2021 conservato agli atti di questa Agenzia al PG/2021/10727 del 25/01/2021, la cui validità è stata confermata con nota conservata agli atti di questa Agenzia al PG/2021/79179 del 19/05/2021);
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della montagna (Valutazione di incidenza conservata agli atti di questa Agenzia al PG/2021/77728 del 17/05/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 06/10/2020;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Argenta, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;

- il Comune di Argenta è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

VERIFICATO che:

- a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 3772 del 27/03/2007 del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna (pratica **FE07T0005**), il Comune di Argenta, aveva già corrisposto l'importo di € 123,95 a titolo di deposito cauzionale;
- a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 14963 del 30/10/2006 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna (pratica **BO05T0340**), il Comune di Argenta, aveva già corrisposto l'importo di € 125,00 a titolo di deposito cauzionale;
- a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 10518 del 20/08/2007 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna (pratica **BO07T0070**), il Comune di Argenta, aveva già corrisposto l'importo di € 125,00 a titolo di deposito cauzionale;
- a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 11397 del 04/11/2009 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna (pratica **BO09T0106**), il Comune di Argenta, aveva già corrisposto l'importo di € 125,00 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, che non sussistano elementi ostativi a:

- assentire all'istanza rinuncia delle concessioni FE07T0005, BO07T0070, BO05T0340, BO09T0106 e rilasciare la concessione in un unico atto delle medesime tratte, con alcune variazioni puntuali;
- svincolare i depositi cauzionali versati dal Comune di Argenta con riferimento alle concessioni FE07T0005, BO07T0070, BO05T0340, BO09T0106 per un importo complessivo di € **498,95**;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla rinuncia del Comune di Argenta, c.f. 00315410381, alle concessioni rilasciate con gli atti di seguito elencati:

- determinazione n. 3772 del 27/03/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 (diciannove) anni al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, la concessione per l'utilizzo di tratti di sommità arginali in Comune di Argenta (FE) ad uso viabilità ordinaria (pratica **FE07T0005**);

- determinazione n. 14963 del 30/10/2006 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 (diciannove) anni a partire dal 01/11/2006, e quindi fino al 31/10/2025, al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, la concessione demaniale per la costruzione di due tratti di percorsi cicloturistici e naturalistici sulla sommità arginale sx sul fiume Reno nel Comune di Argenta e relativa area di sosta (pratica **BO05T0340**);

- determinazione n. 10518 del 20/08/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 (diciannove) anni a partire dal 01/09/2007, e quindi fino al 31/08/2026, al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, la concessione demaniale per la realizzazione di percorsi cicloturistici e ciclo pedonali lungo il fiume Reno, argine Sx, nel Comune di Argenta (Fe) in località "Argenta e San Biagio" (pratica **BO07T0070**);

- determinazione n. 11397 del 04/11/2009 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 (diciannove) anni a partire dal 01/12/2009, e quindi fino al 30/11/2028, al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, la concessione demaniale per la realizzazione di una piazzola di sosta attrezzata a servizio del percorso cicloturistico Reno-Po di Primaro, in località "Ponte Bastia", lungo il fiume Reno - argine sinistro -, nel Comune di Argenta (FE) (pratica **BO09T0106**);

2. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Argenta, c.f. 00315410381, con sede in Piazza Garibaldi 1 in Comune di Argenta (FE), la concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico di seguito indicate:

AREA 1:

tratti localizzati in parte sulla sommità dell'argine sinistro del Po di Primaro, e in parte sulla sommità dell'argine abbandonato dell'antico corso del Po di Primaro, nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 2 Mapp. 36; Fg. 4 Mapp. s.n.; Fg. 42 Mapp. 8 e 106; Fg. 52 Mapp. 27; Fg. 53 Mapp. 25 e s.n.; Fg. 54 Mapp. 34; Fg. 55 Mapp. 15 e s.n.; Fg. 56 Mapp. s.n.; Fg. 64 Mapp. 37, 38, 148, 149 e s.n.; Fg. 67 Mapp. 55 e 56; Fg. 89 Mapp. 66;

ad uso pista ciclopeditone e viabilità ordinaria (ex FE07T0005 puntualmente modificata);

AREA 2:

tratti esclusivamente in sommità arginale del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 91 Mapp. 45 parte; Fg. 111 Mapp. 43 parte; Fg. 122 Mapp. 38 parte; Fg. 100 Mapp. 70 parte; Fg. 134 Mapp. 170 parte; Fg. 132 Mapp. 31 parte; Fg. 146 Mapp. 63 parte; Fg. 133 Mapp. 100 parte; Fg. 133 Mapp. 70 parte; Fg. 133 Mapp. 361 parte;

ad uso percorso ciclopeditone (ex BO07T0070 puntualmente modificata);

AREA 3:

tratti sulla sommità arginale sinistra del fiume Reno nel Comune di Argenta catastalmente identificate al:

Fg. 185 Mapp. 26; Fg. 186 Mapp. 15, 16 e 23, Fg. 188 Mapp. 30

ad uso percorsi cicloturistici e naturalistici e relativa area di sosta (ex pratica BO05T0340);

AREA 4:

area lungo l'argine sinistro del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) censita catastalmente al Fg. 146 Mapp. 69 ad uso piazzola di sosta attrezzata a servizio del percorso cicloturistico (ex BO09T0106);

AREA 5:

area catastalmente identificata al Fg. 189 Mapp. 86 per il transito in sede promiscua del percorso cicloturistico Primaro e futuro percorso della ciclovia Adriatica (uso ciclopeditone e viabilità ordinaria);

come da documentazione depositata ai protocolli nn. PG/2020/153357 del 23/10/2020 e PG/2021/74932 del 12/05/2021 e da cartografia digitale consultabile al seguente link: <https://vallideliziesit.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c848e6f29652421d91506b45f102da71>;

codice pratica **FE20T0096**;

3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2039**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/09/2021 (PG/2021/138658 del 08/09/2021);
5. di esentare il Comune di Argenta, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
6. di esentare altresì il Comune di Argenta dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
7. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 06/10/2020;
8. di stabilire che i depositi cauzionali versati dal Comune di Argenta con riferimento alle concessioni FE07T0005, BO07T0070, BO05T0340, BO09T0106 per un importo complessivo di € **498,95** possono essere svincolati in quanto il Comune di Argenta, concessionario delle medesime tratte con il presente atto, è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
9. di inviare copia del presente provvedimento a:
 - Comune di Argenta;
 - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, per gli adempimenti connessi alla gestione contabile dei depositi cauzionali versati dal Comune di Argenta di seguito indicati:
 - € 123,95 versato in data 19/03/2003 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta

Regionale - Regione Emilia-Romagna", mediante bollettino postale (VCY 0226), per la concessione demaniale FE07T0005;

- € 125,00 versato in data 12/10/2006 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna", mediante bollettino postale (VCY 0839), per la concessione demaniale BO05T0340;

- € 125,00 versato in data 17/07/2007 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna", mediante bollettino postale (VCY 0320), per la concessione demaniale BO07T0070;

- € 125,00 versato in data 12/10/2009 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna", mediante bollettino postale (VCY 0199), per la concessione demaniale BO09T0106;

10. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Argenta, c.f. 00315410381 (cod. pratica FE20T0096).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di concessione afferiscono ai corsi d'acqua Po di Primaro e fiume Reno come di seguito indicate:

AREA 1:

tratti localizzati in parte sulla sommità dell'argine sinistro del Po di Primaro, e in parte sulla sommità dell'argine abbandonato dell'antico corso del Po di Primaro, nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 2 Mapp. 36; Fg. 4 Mapp. s.n.; Fg. 42 Mapp. 8 e 106; Fg. 52 Mapp. 27; Fg. 53 Mapp. 25 e s.n.; Fg. 54 Mapp. 34; Fg. 55 Mapp. 15 e s.n.; Fg. 56 Mapp. s.n.; Fg. 64 Mapp. 37, 38, 148, 149 e s.n.; Fg. 67 Mapp. 55 e 56; Fg. 89 Mapp. 66;

ad uso pista ciclopeditone e viabilità ordinaria (ex FE07T0005 puntualmente modificata);

AREA 2:

tratti esclusivamente in sommità arginale del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) catastalmente identificati al:

Fg. 91 Mapp. 45 parte; Fg. 111 Mapp. 43 parte; Fg. 122 Mapp. 38 parte; Fg. 100 Mapp. 70 parte; Fg. 134 Mapp. 170 parte; Fg. 132 Mapp. 31 parte; Fg. 146 Mapp. 63 parte; Fg. 133 Mapp. 100 parte; Fg. 133 Mapp. 70 parte; Fg. 133 Mapp. 361 parte;

ad uso percorso ciclopeditone (ex BO07T0070 puntualmente modificata);

AREA 3:

tratti sulla sommità arginale sinistra del fiume Reno nel Comune di Argenta catastalmente identificate al:

Fg. 185 Mapp. 26; Fg. 186 Mapp. 15, 16 e 23, Fg. 188 Mapp. 30

ad uso percorsi cicloturistici e naturalistici e relativa area di sosta (ex pratica BO05T0340);

AREA 4:

area lungo l'argine sinistro del fiume Reno nel Comune di Argenta (FE) censita catastalmente al Fg. 146 Mapp. 69 ad uso piazzola di sosta attrezzata a servizio del percorso cicloturistico (ex BO09T0106);

AREA 5:

area catastalmente identificata al Fg. 189 Mapp. 86 per il transito in sede promiscua del percorso cicloturistico Primario e futuro percorso della ciclovia Adriatica (uso ciclopedonale e viabilità ordinaria);

come da documentazione depositata ai protocolli n. PG/2020/153357 del 23/10/2020 e PG/2021/74932 del 12/05/2021 e da cartografia digitale consultabile al seguente link:

<https://vallideliziesit.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c848e6f29652421d91506b45f102da71>;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE_____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a

svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO, SERVIZIO PARCHI

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nei seguenti atti:

Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1518 del 06/05/2021 trasmesso nota prot. PG/2021/72394 del 07/05/2021 dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara con riferimento all'**AREA 1**:

“1. Il Comune di Argenta è tenuto alla costante manutenzione ordinaria della carreggiata, dei cigli e delle scarpate fino alle limitrofe proprietà private, tenuto conto del tipo di carreggiata stessa. Dovrà, inoltre, effettuare tutti i lavori di manutenzione ordinaria per il buon mantenimento delle aree richieste (pavimentazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale), a garanzia della sicurezza stradale.

2. Le operazioni di manutenzione costituite da ripristini totali o parziali della carreggiata con apporti bituminosi o lapidei, dovranno essere effettuate in modo che non venga modificato il profilo

trasversale e la quota di sommità. Dovrà essere evitato, specie sulle strade sprovviste di pavimentazione bituminosa, il ristagno delle acque piovane.

3. Nel caso si presentasse la necessità di dover effettuare interventi straordinari sugli argini in concessione per ragioni di viabilità, il Comune di Argenta dovrà presentare formale richiesta di autorizzazione idraulica a questo Servizio.

4. Si prescrive il periodico sfalcio della vegetazione spontanea sulle sommità arginali e sulle scarpate (sempreché a sua volta non demandata dall'Amm.ne richiedente ai proprietari frontisti), la manutenzione delle eventuali alberature (con relativi oneri di abbattimento), il decespugliamento e quant'altro necessario ai fini della sicurezza stradale e della viabilità. Sarà altresì tenuto alla costante manutenzione della carreggiata, dei cigli e delle scarpate fino alle limitrofe proprietà private, tenuto conto del tipo di carreggiata stessa.

5. È onere del Comune richiedente provvedere all'allontanamento di tutti rifiuti che venissero abbandonati sulle sommità degli argini in concessione, e sulle loro scarpate.

6. Eventuali interventi sulle sommità arginali diversi da quelli indicati al punto 1 dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Servizio.

7. Relativamente alle piste ciclo-pedonali è necessario garantire l'accesso alle sommità arginali al personale del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara e agli addetti al controllo e alla vigilanza, con i relativi mezzi di servizio; pertanto, vista la presenza di sbarre lungo la pista ciclo-pedonale è necessario predisporre opportune chiudende per permettere l'accesso ai soli mezzi autorizzati, facilitando comunque l'accesso ai ciclisti.

8. In caso di manifestazioni pubbliche che prevedano il transito di un numero elevato di persone dovrà essere data comunicazione a questo Servizio con almeno 30 giorni di anticipo. Questo Servizio si ritiene completamente sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a

cose conseguenti allo svolgimento di dette manifestazioni. Se dovessero verificarsi danni alle OO.II di 2a categoria, codesto Comune dovrà riparare i danni a proprie cure e spese.

9. È espressamente vietato eseguire, nelle aree date in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, estranee all'uso per cui è concessa.

10. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

12. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1596 del 13/05/2021 trasmesso nota prot. PG/2021/76496 del 14/05/2021 dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna con riferimento all'**AREA 2**:

“1) Gli oneri relativi allo sfalcio e taglio di vegetazione, così come la manutenzione della sommità arginale (in particolare il ripristino di avvallamenti, buche, ed eventuali dissesti, ecc.) saranno a cura e spese del Comune di Argenta FE, CF 00315410381, con sede in Piazza Garibaldi 1, al fine di garantire la transitabilità del percorso durante tutto l'anno, così come la pulizia ordinaria e la raccolta di rifiuti che si rendessero necessarie a seguito dell'utilizzo della cittadinanza, es. cartacce, rifiuti od altro abbandonati dai passanti, sui corpi arginali o gettati in alveo.

2) lo sfalcio e pulizia di vegetazione, dovranno essere eseguite esclusivamente con triturazione e macinatura delle essenze arboree ed arbustive. Tali lavorazioni dovranno essere effettuate esclusivamente nel periodo compreso tra Gennaio - Aprile e Luglio - Dicembre di ogni anno, e dovranno essere eseguite sulla sommità arginale. Ai lati del sentiero ciclabile, le banchine dovranno essere mantenute a prato al fine di garantire la transitabilità dei mezzi operativi e dei concessionari e garantire l'accesso dei mezzi dei concessionari sfalcianti per le lavorazioni concesse.

3) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

4) È fatto divieto assoluto di transito a tutti gli altri mezzi non autorizzati e privi di concessione, ad esclusione dei mezzi del Servizio di sorveglianza idraulica, dei mezzi di soccorso, e di manutenzione e sfalcio;

5) Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

6) Ad esclusione di quanto espressamente autorizzato con il presente atto, è vietato effettuare da parte del concessionario qualsiasi lavoro finalizzato ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle golene, dei rilevati arginali e qualsiasi altra modifica o manomissione delle opere di difesa idraulica esistenti. Tali interventi, se proposti, dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dallo scrivente Servizio. In particolare, non potranno essere realizzate ulteriori opere di difesa nei confronti dell'eventuale inondazione del sentiero.

7) Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche

8) *Lungo le arginature, sommità, aree del demanio idraulico è vietato qualsiasi piantumazione di alberature.*

9) *I tratti in sommità arginale per l'attraversamento di bici e pedoni, dovranno sempre rimanere così come sono stati realizzati con l'apporto di materiale inerte stabilizzato e manto erboso, non sarà consentito nessun apporto bituminoso o lapideo.*

10) *Durante le lavorazioni non dovranno essere modificate le quote delle sommità arginali.*

11) *Durante lo scotico e la realizzazione della fondazione del sentiero ciclo - pedonale il materiale di risulta non dovrà essere accumulato nelle sponde interne ed esterne ma immediatamente rimosso e trasportato a discarica, o collocato a riempimento di eventuali depressioni della sommità arginale.*

12) *Il Concessionario dovrà procedere durante i lavori con mezzi e tecnologie idonei in modo da arrecare il minimo disturbo possibile al terreno circostante attualmente in concessione e da impedire franamenti e scoscendimenti, e sarà obbligato a proprio carico e spese alla rimozione di eventuali terreni franati e al ripristino delle opere danneggiate e al pagamento di eventuali danni arrecati ai concessionari autorizzati allo sfalcio.*

13) *La manutenzione delle opere da realizzarsi su terreno demaniale ed i relativi oneri sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria.*

14) *Durante la gestione futura del percorso, il concessionario dovrà comunicare tempestivamente a questo Servizio e ai concessionari in essere ogni intervento di pulizia di vegetazione o di manutenzione del sentiero, al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito alle realizzazioni degli interventi suddetti.*

15) *I percorsi cicloturistici e naturalistici dovranno attenersi alle normative attualmente in essere che disciplinano la materia. L'utilizzo della pista sarà esclusivamente riservato a pedoni e a biciclette, ai mezzi dell'Amministrazione e nei periodi di sfalcio ai mezzi dei concessionari per cui*

si dovrà provvedere alla realizzazione di un sistema per la dissuasione dell'entrata ad altri mezzi. Tale sistema non dovrà pregiudicare il normale svolgimento sia delle operazioni di sorveglianza, che degli interventi a carattere ordinario o straordinario. Tali sistemi di dissuasione dovranno essere concordati e autorizzati con lo scrivente Servizio.

16) Dovrà essere adottata e riportata tramite apposita segnaletica una normativa d'uso che regoli l'accesso a persone adulte o a bambini accompagnati, che evidenzii altresì i potenziali pericoli derivanti dall'uso del percorso in condizioni climatiche sfavorevoli, (nebbia, forti piogge, ecc.). Il Comune di Argenta FE, CF 00315410381, con sede in Piazza Garibaldi 1 resta comunque l'unico responsabile dell'incolumità degli utilizzatori del percorso da esso gestito. Questo Servizio resta pertanto completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti che dovessero verificarsi lungo il percorso.

17) Tutti gli elementi di segnalazione, arredo, sicurezza, ecc. prima dell'installazione dovranno essere concordati ed autorizzati da questo Servizio.

18) Qualora durante il corso dei lavori fosse necessario apportare varianti alle opere autorizzate, il Concessionario è tenuto a richiedere preventivamente l'approvazione da parte dello scrivente Servizio.

19) Il concessionario è responsabile di eventuali danni provocati alle persone ai concessionari in essere e alle opere idrauliche, manufatti di varia tipologia, reti tecnologiche e infrastrutture, ecc., durante le lavorazioni di sfalcio e dell'utilizzo delle aree demaniali.

20) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente;

21) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

22) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

23) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Ferrara.

24) Sarà data pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni normative.”

Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2701 del 06/08/2021 trasmesso nota prot. PG/2021/126466 del 12/08/2021 dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna con riferimento all'**AREA 5**:

“- L'autorizzazione è relativa all'intera sommità arginale, compresi tutti gli allargamenti, piazzole, dipendenze, disimpegni e quant'altro collegato alla pista ciclabile o ad essa afferente che insiste su aree del demanio idrico, nonché tutti gli accessi, incroci, svincoli, le rampe di accesso ai ponti, esclusi i ponti stessi (soggetti ad altra autorizzazione per occupazione di acqua pubblica) e manufatti (opere inerenti la viabilità) ricollegabili alle disposizioni di cui all'art. 97 lettera e) del R.D. 25.07.1904, n. 523. In tutti i casi sono escluse dall'autorizzazione le rampe di accesso alle sommità arginali a servizio esclusivo della proprietà privata; sono altresì escluse dalla concessione le eventuali opere di difesa idraulica (muretti, rivestimenti, presidi di sponda, ecc.).

- Qualora la pista dovesse interferire con tubazioni a cavaliere dell'arginatura su cui insiste la pista ciclabile, si dovranno adottare tutte le misure necessarie per scavalcare in sicurezza l'attraversamento, predisponendo rampe di salita e discesa, di adeguata pendenza, per superare

l'ostacolo, nonché proteggere, con idoneo ricoprimento, la generatrice superiore delle tubazioni, onde evitarne l'usura o il danneggiamento dovuto dal transito, queste eventualità dovranno preventivamente essere analizzate e progettate con lo scrivente servizio.

- Il concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutte le opere inerenti la viabilità (pavimentazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale, segnaletici, guardrails, ecc.) e la sicurezza stradale; sarà altresì tenuto alla costante manutenzione della pista, dei cigli e delle scarpate fino all'unghia dei rilevati arginali e, dove non individuata, fino ad una distanza, sia in destra che in sinistra, di m 4,00 dai bordi esterni della pista stessa, tenuto conto del tipo di pista.

- Le operazioni di manutenzione dovranno essere effettuate in modo che non venga modificato il profilo trasversale e la quota di sommità. Dovrà soprattutto essere evitato il ristagno delle acque piovane. Si prescrive inoltre il periodico sfalcio delle banchine laterali e delle scarpate arginali o delle sponde del canale nel caso di argini in frodo (se limitrofe alla ciclabile), la manutenzione delle eventuali alberature (con relativi oneri di abbattimento), il decespugliamento e quant'altro necessario ai fini della sicurezza e della viabilità, compresi gli obblighi di cui al D.P.R. 10.09.1982 n. 915 art. 9 relativo allo smaltimento di rifiuti abbandonati in tali aree, visti anche gli artt 7 et 21 del D.Lgs 22/1997;

- Saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente gli eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione del passaggio, al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza;

- E' vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione;

- E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;

- In caso di allerta identificata a partire dal colore giallo per condizioni meteo avverse e/o piena del fiume Reno o dei suoi affluenti nei tratti terminali, per la cui verifica si rimanda al sito

ALLERTA METEO EMILIA-ROMAGNA gestito da ARPAE e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, dovrà essere precluso il transito, eventuali danni a persone o case dovessero verificarsi per la mancata esecuzione di detta prescrizione saranno a carico del comune richiedente;

- E' vietato compiere lavori ed atti che in qualsiasi modo danneggino le arginature, i manufatti e le opere idrauliche in genere anche l'eventuale infissione di tabelle indicative del percorso, le eventuali necessità e allocazioni andranno prima discusse e analizzate con il servizio scrivente;

- Questo Servizio resta completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti a cose e/o a persone che dovessero verificarsi, tale responsabilità resta a carico del Comune di Argenta;

- La presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it

- Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;

- Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;

- Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;

- Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;
- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
- La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.”

Valutazione di incidenza espressa dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della montagna e trasmessa con nota conservata agli atti di questa Agenzia al PG/2021/77728 del 17/05/2021):

“che non vengano abbattute piante con diametro maggiore di 30 cm.”

Nullaosta e Valutazione di incidenza ambientale espressi con provvedimento del Direttore dell’Ente Parco del Delta del Po n. 2021/00026 del 21/01/2021 conservato agli atti di questa Agenzia al PG/2021/10727 del 25/01/2021:

“eventuali interventi e progetti da attuare nelle aree ricadenti all’interno dei Piani Territoriali dell’Ente Parco e/o nei Siti Rete Natura 2000 in gestione al medesimo Ente, dovranno essere soggetti al rilascio del nulla osta e/o alla procedura di valutazione di incidenza di competenza dello stesso.”

2. Con riferimento alle superfici demaniali comprese nelle **AREE 3 e 4** continuano a valere le "Prescrizioni relative alla manutenzione" previste dai disciplinari tecnici allegati rispettivamente alle determinazioni dirigenziali n. 14963 del 30/10/2006 e n. 11397 del 04/11/2009 del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.